

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 1 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Modello di organizzazione e gestione (ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE SPECIALE A **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AS 24 ITALIA S.R.L. il 22 giugno 2021
Primo aggiornamento con delibera del CdA del 31 marzo 2025

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 2 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo. Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

1.1 Reati di corruzione e concussione

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di*

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 3 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 4 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Art. 319 – quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art.319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 5 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322-bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 314bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 6 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

323 ter – Causa di non punibilità

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346bis, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuare il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 7 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Brevi cenni sulle fattispecie

In primo luogo, pare opportuno individuare i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che sono indicati dal legislatore nelle fattispecie sopra elencate.

Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358.

In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Infatti, è “Pubblico Ufficiale”, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all'interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. È, invece, “Incaricato di Pubblico Servizio” colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un eventuale rapporto di lavoro dipendente dalla P.A.

Non rivestono tale ruolo coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o che prestano un'opera meramente materiale.

Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, il secondo, invece, ne è privo.

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia, ritenendosi tale scelta maggiormente prudentiale.

Pertanto, deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che esercita funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o a altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui la Società può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Regioni, Province e Comuni;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, ARPA, etc.);
- Agenzia delle Entrate;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Camere di commercio;

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 8 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAl - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Quanto alle condotte descritte dagli articoli sopra enunciati, occorre rilevare come il concetto giuridico di “corruzione” sia affine a quello comunemente inteso e consista nella promessa o dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto proprio della funzione o di un atto contrario ai doveri d’ufficio del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio.

Tale reato può essere realizzato non solo prima ma anche dopo il compimento dell’atto da parte dei soggetti sopra indicati.

La concussione, invece, deve essere commentata unitamente alla fattispecie di cui all’art. 319 quater, posto che la differenza tra le due è piuttosto sottile.

Infatti, se nella concussione il soggetto agente, appartenente alla P.A., “costringe” il privato cittadino a compiere un’azione non dovuta (dare o promettere denaro o utilità), così esercitando una violenza psichica che non rende punibile il cittadino che la subisce, l’induzione costituisce un sopruso indiretto e mediato nei confronti del soggetto privato il quale, pur potendo non dar seguito a tale sopruso, si attiva, comprendendo il messaggio e provvedendo a darvi corso, così determinando la sua punibilità. Si precisa, infine, che in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, sono state introdotte non solo modifiche in relazione al trattamento sanzionatorio, ma anche la previsione di un flusso informativo verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 129 comma 3 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, da parte del Pubblico Ministero che esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.

1.2 Traffico di influenze illecite

Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 9 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio."

Brevi cenni sulle fattispecie

Il reato di "traffico di influenze illecite" introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante <<Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici>>.

In particolare, all'esito dell'intervento legislativo di cui sopra sono state apportate sostanziali modifiche alla fattispecie anche a fronte dell'abrogazione del reato di "millantato credito".

Con la legge 9 agosto 2024 n. 114 (c.d. legge Nordio) la fattispecie del reato di "traffico di influenze illecite" è stata riscritta apportando alcune mirate novità.

La prima importante novità apportata consiste nel prevedere che le relazioni del "trafficante" mediatore con il pubblico ufficiale debbano essere realmente esistenti, non soltanto millantate, e inoltre che siano intenzionalmente sfruttate allo scopo e non solo vantate.

Una seconda innovazione attiene alla contropartita dell'utilità data o promessa al mediatore che dovrà avere natura economica.

Altra significativa modifica attiene all'inserimento della nozione di "altra mediazione illecita".

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 10 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

In particolare, la norma punisce adesso la cosiddetta mediazione gratuita e cioè la condotta di chi promette denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

La norma individua quale "altra mediazione illecita" la mediazione cosiddetta onerosa, commessa al fine di indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La legge è intervenuta anche in punto pena elevando il minimo edittale da un anno ad un anno e sei mesi di reclusione.

1.3 Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter) se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)".

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea".

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 11 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 12 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Brevi cenni sulle fattispecie

Si tratta di fattispecie di reato che consistono, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Un esempio concreto di fattispecie di truffa potrebbe riguardare il caso in cui, nella predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari all'ottenimento di un finanziamento, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere il finanziamento stesso.

1.4 Frode informatica

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Occorre preliminarmente osservare come tale fattispecie abbia rilievo ai fini della responsabilità della Società soltanto quando è commesso a danno della Pubblica Amministrazione come sopra intesa.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 13 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico e ne si alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.5 Frode nelle pubbliche forniture ed in agricoltura

Frode nelle pubbliche forniture (356 C.P.)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 Frode in agricoltura

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 14 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Brevi cenni sulla fattispecie

Il bene interesse tutelato dal reato di cui all'art. 356 c.p. è il buon andamento dello Stato, degli Enti pubblici e delle imprese esercenti servizi pubblici contro i comportamenti fraudolenti commessi ai loro danni, nell'esecuzione di contratti di fornitura di cose e opere necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

È un reato che può essere commesso solo da chi ha assunto obblighi contrattuali di effettuare la fornitura, nonché subfornitura e, in generale chi si è consapevolmente assunto l'obbligo di dare esecuzione, in tutto o in parte, ad un contratto con la Pubblica Amministrazione. La condotta incriminata consiste nel commettere frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nell'adempimento di obblighi contrattuali. Tale frode può consistere in qualunque comportamento malizioso dal quale risulti violata la buona fede cui deve essere ispirato il comportamento contrattuale del privato. Non è quindi necessario un comportamento caratterizzato da artifici e raggiri, essendo sufficiente la semplice malafede nell'esecuzione del contratto, ravvisabile ad esempio nell'*aliud pro alio*, anche quando relativo a difformità qualitative che rendono la fornitura in tutto o in parte inadatta alla funzione economico – sociale del contratto.

Per quanto invece riguarda la fattispecie di frode in agricoltura, la stessa sanziona tutte quelle condotte che, al di fuori dei casi di cui all'art. 640 bis c.p., sono volte a conseguire indebitamente erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tale reato si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In questa fattispecie a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

1.6 Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 15 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Brevi cenni sulle fattispecie

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportate, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte di un Ente Statale o dell'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In questo caso, contrariamente a quanto detto per la Malversazione, a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 16 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

1.7 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Art. 377 – bis c.p.:

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Brevi cenni sulla fattispecie

La Società ha ritenuto di trattare questo reato nella presente Parte Speciale in ragione della affinità del bene giuridico tutelato, nonostante tale fattispecie sia prevista in un articolo del d.lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio. Infatti, l'interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

Ma non solo. L'art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p. “*Corruzione in atti giudiziari*”.

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizzi nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando la corruzione sia rivolta al testimone. Infatti, al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione (si veda ad es. C. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208).

Inoltre, la testimonianza deve considerarsi “atto giudiziario”, essendo è atto funzionale ad un procedimento giudiziario (C.Cass. S.U., cit).

Il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio.

Per la sussistenza di entrambe le ipotesi è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 17 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

1.8 Peculato

Peculato (art. 314 C.P.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriava, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis C.P.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 C.P.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”

Brevi cenni sulla fattispecie

Il peculato è un reato proprio che richiede in capo al soggetto agente la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La condotta perseguita consiste nell'indebita appropriazione commessa da tali soggetti, in virtù della disponibilità materiale e/o giuridica (che ricorre quanto il soggetto pur non avendo la detenzione può comunque disporre dell'oggetto del reato attraverso

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 18 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

ordini, mandati od altro) in capo al pubblico agente, in ragione del suo ufficio. L'indebita appropriazione può avere ad oggetto cose o denaro sia pubbliche che private, ivi comprese le energie lavorative del personale dipendente retribuito dalla Pubblica Amministrazione e, altresì, il carburante dell'auto di servizio, poiché suscettibili di valutazione economica.

Si ha appropriazione con l'interversione del possesso della cosa, ovvero il soggetto si comporta nei confronti della cosa *uti dominus*, esercitando su di essa atti di dominio. Rientrano, così, le condotte di ritenzione, alienazione e consumazione del bene.

Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi di peculato d'uso, che si distingue in quanto consiste nell'uso temporaneo della cosa accompagnato dalla volontà di pronta restituzione della stessa dopo l'uso ed in quanto l'oggetto dell'appropriazione temporanea consiste in una cosa di specie e non in una cosa fungibile come il denaro (es. autovettura di servizio, telefono d'ufficio ecc.).

Il reato di cui all'art. 316 c.p. in esame può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità (non immateriale) grazie all'errore di un soggetto terzo il quale è convinto di dovere consegnare/versare denaro o altra utilità al pubblico agente. Nell'ambito della condotta di ritenzione indebita rientrano sia l'ipotesi del mancato pagamento dovuto al terzo sia l'ipotesi di mancata restituzione di quanto il terzo ha per errore versato.

Si precisa che le sopradescritte ipotesi di peculato possono rilevare ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quindi, individuare il presupposto della potenziale responsabilità dell'Ente solo qualora il reato rechi un'offesa agli interessi dell'Unione Europea.

Con la legge 8 agosto 2024 n. 112 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 è stato introdotto nel codice penale il nuovo reato di "*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*" che la medesima legge ha poi inserito tra quelli fondanti la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 314 bis punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che destini risorse pubbliche, denaro o altra cosa mobile a scopi diversi da quelli istituzionali e in tal modo, intenzionalmente, procuri a sé, o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o rechi ad altri un danno ingiusto.

La fattispecie si differenzia dall'ipotesi prevista e punita dall'art. 314 che si consuma con l'appropriazione del denaro o della cosa mobile, di cui il soggetto titolare della qualifica pubblicistica ha il possesso o la disponibilità «per ragione del suo ufficio o servizio», comportandosi come

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 19 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

proprietario del bene ed esercitando, di conseguenza, su di esso atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso.

1.9. Turbata libertà degli incanti e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Turbata libertà degli incanti (353 C.P.)

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Brevi cenni sulle fattispecie

Come è agevole notare, la condotta prevista dalle due fattispecie sopra riportate è la medesima, differendo le predette fattispecie, esclusivamente per quanto riguarda l'oggetto o la fase del procedimento amministrativo nell'ambito della quale la condotta stessa viene posta in essere.

In relazione alla condotta, viste le finalità del presente documento, giova ricordare che con Sentenza n. 42770/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che per mezzo fraudolento si debba intendere: *“qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedurali, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo”.*

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 20 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Quanto, invece, alla fase del procedimento in cui viene realizzato o l'uno o l'altro reato in parola, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che condizione per la sussistenza del reato di "turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) è che *"l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione o di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte"* (Cass. Pen. 28 marzo 2018, n. 30730).

Dunque, secondo la giurisprudenza, condizione minima per la ricorrenza del reato è la sussistenza di un atto equipollente all'avviso o al bando di gara che indichi criteri idonei a permettere ai potenziali partecipanti di valutare le regole di gara e formulare le proprie offerte.

Invece, il delitto di cui all'art. 353 bis c.p. può essere integrato esclusivamente nei casi in cui si intenda inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione ad una competizione di scelta del contraente (per atto equipollente si intende un atto che assolve le medesime funzioni del bando di gara) (Cass. VI, n. 17876/2022).

Rientrano, quindi, nel perimetro di applicazione dei reati ora in analisi anche le aste immobiliari, inerenti a procedure esecutive immobiliari o a procedure fallimentari, volte a consentire la vendita del bene ad un valore consono a quello di mercato.

Un esempio concreto potrebbe riguardare il caso in cui, in occasione delle procedure esecutive immobiliari, il soggetto incaricato di partecipare all'asta, al fine di ottenere l'immobile ad un prezzo basso, fornisca false informazioni sull'immobile al fine di scoraggiare la partecipazione alla licitazione di un certo numero di soggetti potenzialmente interessati.

2. I "PROCESSI SENSIBILI" NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come illustrato nella Parte Generale del Modello, AS 24 ITALIA è una Società a responsabilità limitata che provvede alla distribuzione – quale intermediario nel processo di commercializzazione - di carburanti e altri prodotti per il trasporto pesante e per l'aviazione ed è, altresì, specializzata nell'offerta di servizi per i professionisti del trasporto che vanno dal recupero dei dati del cronotachigrafo fino al lavaggio dei veicoli ed al parcheggio.

Allo stato, pertanto, con riferimento a tutti i reati sopra descritti, le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i «principali processi sensibili» che comportano rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, sono sostanzialmente riconducibili alle categorie sottoelencate.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 21 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

2.1 Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità nonché turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Il delitto di corruzione è in astratto realizzabili tutte le volte in cui i soggetti che operano per AS 24 ITALIA si trovano in contatto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Sulla base di queste osservazioni sono stati individuati i seguenti “processi sensibili”:

- Gestione dei rapporti ordinari con la Pubblica Amministrazione, ovvero i rapporti con Autorità di Vigilanza, Agenzie, Ministeri, Comuni, Province, Regioni, imprese private che adempiono funzioni pubblicistiche, etc., volti a gestire le fasi di richiesta/rinnovo di permessi, licenze, autorizzazioni e concessioni, nonché la partecipazione della Società, per il tramite dei suoi rappresentanti, a tavoli tecnici-istituzionali.
- Gestione degli accertamenti e delle ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo (amministrativi, fiscali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, etc.);

Inoltre, sono state identificate le seguenti “attività strumentali” per una eventuale realizzazione dei reati in esame:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo e ciclo passivo di fatturazione, flussi di cassa, contabilità, budget e controllo di gestione);
- gestione delle carte di credito e dei rimborsi spese,
- gestione del rapporto con fornitori e consulenti;
- gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, gestione note spese, sviluppo ed incentivazione);

Invece, il profilo di rischio relativo al delitto di concussione pare essere irrilevante posto che dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio della Società da un soggetto appartenente alla stessa. Ciò è incompatibile con la struttura del reato di concussione che vede come unico soggetto attivo il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio.

Discorso diverso deve essere fatto con riferimento al reato di cui all'art. 319 quater c.p.. Infatti, se nella “costrizione”, di cui al delitto di concussione, si ravvisa una violenza psichica che non rende punibile il cittadino che la subisce, analogo ragionamento non può essere fatto rispetto all'induzione, essendo questo un sopruso indiretto e mediato cui il soggetto privato può non dar seguito e che, tuttavia, si attiva, comprendendo il messaggio e provvedendo a darvi corso.

Pertanto, il rischio può essere astrattamente analogo a quello relativo al reato di corruzione.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 22 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Per quanto riguarda, invece, i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, non si ravvisano specifiche attività sensibili dal momento che la Società non partecipa a procedure pubblicistiche di scelta dei contraenti.

2.2 Traffico di influenze illecite, peculato e indebita destinazione di denaro o cose mobili

Analoghe valutazioni possono essere svolte in relazione al traffico di influenze illecite tenuto conto che il mercimonio di influenze è rivolto all'indebito ottenimento di un atto ovvero all'indebito esercizio da parte di un pubblico funzionario delle proprie funzioni al fine di favorire gli interessi della Società o, comunque, a suo vantaggio; inoltre, il soggetto mediatore dell'influenza può essere sia interno sia esterno alla Società.

Sulla base di queste osservazioni sono stati individuati i seguenti "processi sensibili":

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e/o ispezioni;
- attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;

Inoltre, sono state identificate le seguenti "attività strumentali" per una eventuale realizzazione dei reati in esame:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo e ciclo passivo di fatturazione, flussi di cassa, contabilità, budget e controllo di gestione);
- gestione del rapporto con fornitori e consulenti;
- gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, gestione note spese, sviluppo ed incentivazione);
- gestione di omaggi, sponsorizzazioni, donazioni ed erogazioni liberali.

Al momento di approvazione del Modello la Società non ha rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione e non partecipa a gare o licitazioni pubbliche.

Qualora dovesse concretizzarsi tale circostanza la Società provvederà a definire specifica procedura che tenga nella dovuta considerazione le aree di rischio connesse a tale attività.

Da ultimo, tenuto conto della natura di diritto privato della Società e degli interessi perseguiti, il reato di peculato e di indebita destinazione di denaro o cose mobili risulta potenzialmente configurabile solo in relazione ad ipotesi di concorso doloso di un dipendente od apicale di AS 24 ITALIA che dolosamente concorra nel reato di peculato con un pubblico funzionario. Diversamente, risulta remoto il rischio di configurazione dei reati di cui agli artt. 314, 314 bis e 316 c.p.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 23 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

2.3 Truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche

In relazione ai reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazioni pubbliche, si ritiene che le eventuali "attività sensibili" siano configurabili quando la Società partecipa a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti o altre agevolazioni patrimoniali erogati da organismi pubblici italiani o comunitari, anche a scopo di formazione.

Al momento dell'adozione del Modello, la Società non ha in atto procedure per l'ottenimento di finanziamenti pubblici o altre forme di benefici agevolati.

Qualora dovesse concretizzarsi il rischio in esame, la Società, anche su segnalazione dell'OdV, provvederà a definire specifica procedura che tenga nella dovuta considerazione quest'area di rischio.

2.4 Frode informatica

Il rischio rispetto a questo tipo di reato potrebbe, seppur molto astrattamente, sussistere concretizzandosi in un'alterazione di *data base* della Pubblica Amministrazione, accessibile direttamente da AS 24 ITALIA (ad esempio data base dell'Agenzia delle Entrate, INAIL, etc.).

Per completezza, si evidenzia che, a seguito dell'emanazione del D.lgs. 184/2021, il reato potrebbe essere integrato anche quando l'alterazione del sistema informativo produca un trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale.

Si ritiene che tale area di rischio sia adeguatamente fronteggiata con l'organizzazione interna, le procedure indicate al successivo paragrafo 4 e quelle previste dalla Società per la gestione dei sistemi informatici di cui alla Parte Speciale B, specificamente dedicata ai reati informatici.

2.5 Frode in pubbliche forniture e frode in agricoltura

La Società non intrattiene rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione e, pertanto, attualmente il relativo reato non è configurabile.

Nessuna attività sensibile, invece, è stata ravvisata in relazione al reato di frode in agricoltura in quanto la Società non richiede aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 24 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

2.6 Corruzione in atti giudiziari ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

I rischi relativi a tali fattispecie paiono essere praticamente irrilevanti e potrebbero sussistere solo in presenza di un procedimento giudiziario.

Si ritiene che la gestione delle attività sensibili strumentali alla commissione dei delitti contro la P.A. illustrate nel successivo paragrafo 4 possa impedire, tramite la trasparenza della gestione finanziaria, eventuali attività dirette alla corruzione di soggetti che esercitino funzioni giudiziarie, come sopra richiamate, ovvero alla induzione a tacere o a dichiarare il falso nei confronti dei soggetti di cui all'art. 377 bis c.p.

In ogni caso AS 24 ITALIA ritiene che il rispetto dei principi generali elencati nel successivo paragrafo 3 e nel Codice di Comportamento e relativo Addendum possa arginare adeguatamente tale teorico rischio.

Gestioni diverse dello stesso, che magari impongano la comunicazione a determinati soggetti appartenenti alla Società dell'esistenza di un procedimento penale e del ruolo ricoperto da altri soggetti all'interno dello stesso, potrebbero alterare il clima di serenità necessario per affrontare adeguatamente tale circostanza e creare anche solo un mero condizionamento psicologico considerato del tutto inopportuno.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 25 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che AS 24 ITALIA intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Conformemente a quanto previsto nel Codice di Comportamento e relativo Addendum, nelle procedure, e nelle norme aziendali, al fine di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, è fatto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A.

Più in particolare nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della PA) per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- promettere o corrispondere somme di denaro o qualsivoglia utilità o accettare da soggetti terzi (pubblici o privati), anche per interposta persona, la promessa o la dazione di somme di denaro o qualsivoglia utilità indebite, finalizzate all'esercizio di influenze illecite nei confronti di un Pubblico Ufficiale od incaricato di Pubblico servizio, affinché gli stessi compiano atti contrari al proprio dovere d'ufficio ovvero esercitino, indebitamente, le proprie funzioni;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della PA italiana o straniera che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 26 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sottoveste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- turbare la procedura volta a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e/o in modo improprio i sistemi informatici aziendali. Più precisamente è fatto divieto di utilizzare tale patrimonio societario per fini personali, ovvero con lo scopo di alterare dati e comunicazioni inerenti le attività dell'Azienda.

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto dalla presente Parte Speciale, la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera.

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 27 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

4. PROCEDURE DA APPLICARE NELLE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

AS 24 ITALIA ha predisposto un sistema di controlli volti a prevenire, o comunque, a mitigare i rischi presi in considerazione al precedente Paragrafo 2.

In primo luogo, si richiamano i seguenti documenti di carattere generale, applicabili a livello di Gruppo:

- Codice di Comportamento,
- Guida all’Integrità,
- Politica e Programma di Integrità,
- Programma Conformità Anticorruzione,
- Linee guida per la gestione dei casi di Frode,

Si riportano, poi, qui di seguito le procedure specifiche in relazione ai diversi processi sensibili individuati adottate da AS 24 ITALIA:

- Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione (con riferimento anche ad accertamenti e delle ispezioni);
- Gestione della tesoreria e cassa;
- Gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione dei Clienti, Fornitori, Consulenti e dei Liberi Professionisti.

5. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo predisposto da AS 24 ITALIA prevede la supervisione ad opera dell’Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell’idoneità ed efficacia del Modello.

L’OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai “processi sensibili” al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure sopra indicate.

È stata all’uopo redatta specifica Parte Speciale che regola i flussi informativi nei confronti dell’OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di verifica e controllo (Parte Speciale Z “Flussi informativi nei confronti dell’OdV”).

In ogni caso all’OdV sono garantiti autonomi poteri d’iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante. Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei

	AS 24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale A	
Pag. 28 di 28	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

“processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione “Sistema disciplinare”.